

Regione Liguria
Consiglio Regionale - Assemblea legislativa della Liguria
Comitato Regionale per le Comunicazioni



Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento per le comunicazioni
Ispettorato Territoriale Liguria

Accordo di collaborazione fra il Comitato Regionale per le Comunicazioni Liguria (C.F. 95035750108), con sede in Genova, Via G. D'Annunzio 44, e l'Ispettorato Territoriale per la Liguria, (C.F. 97269000580) del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, con sede in Genova, Via Saporiti 7.

Ai fini del presente accordo di collaborazione si intendono per:

- a) "Co.Re.Com.": Comitato Regionale per le Comunicazioni Liguria;
- b) "Ispettorato": Ispettorato Territoriale per la Liguria del Ministero dello Sviluppo Economico. Dipartimento per le Comunicazioni;
- c) "Autorità": Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- d) "Parti" o singolarmente "Parte": il Comitato Regionale per le Comunicazioni Liguria e l' Ispettorato Territoriale per la Liguria del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le comunicazioni;

Premesso che

- il Co.Re.Com., istituito con legge della Regione Liguria 24 gennaio 2001, n. 5 ha ricevuto dall'Autorità, con Convenzione del 24 febbraio 2004, una serie di deleghe tra cui quella in materia di vigilanza per la tutela dei minori, in riferimento al settore radiotelevisivo locale;

- l'Autorità intende conferire al Co.Re.Com. ulteriori deleghe riguardanti la vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni e la successiva verifica di conformità;

- il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, avente ad oggetto "Testo Unico della radiotelevisione", all'articolo 13 (Funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni-Co.Re.Com.) stabilisce che le funzioni dell'Autorità, sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni- Co.Re.Com., organi funzionali dell'Autorità, ai sensi

dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997 n. 249, avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero competente;

il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 7 maggio 2009, all'articolo 5, comma 9, lettera ii) afferma che gli Ispettorati territoriali hanno tra i loro compiti istituzionali quello di registrazione delle programmazioni delle emittenti su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o dei Corerat/Co.Re.Com.;

la deliberazione dell'Autorità n. 632/07/CONS, reca "Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale";

L'ispettorato ha in corso iniziative finalizzate a concretizzare i propri compiti istituzionali in materia di gestione e monitoraggio dello spettro radio, con l'intento di sviluppare una rete di radiomonitoring a livello regionale, mediante l'adozione di un'infrastruttura telematica in banda larga;

L'attuale conformazione della rete di monitoraggio dell'ispettorato prevede, tra le altre, la possibilità di effettuare la ricezione e la registrazione delle trasmissioni dell'emittenza radiotelevisiva locale e nazionale, in tecnica analogica e digitale, tramite postazioni dislocate nei capoluoghi di provincia e controllabili in remoto;

L'ispettorato ha in corso, in collaborazione con altri organismi regionali (Agenzia regionale di protezione dell'ambiente ligure - ARPAL) un progetto di integrazione delle basi di dati riguardanti gli impianti radioelettrici presenti sul territorio ligure;

- Il Co.Re.Com. ha manifestato la volontà di approfondire il tema dell'integrazione delle basi di dati, con particolare riferimento alle risorse informative acquisite dai Comuni, relativamente agli impianti radioelettrici presenti sul territorio;

- L'istituto dell'avvalimento si ha nel caso in cui un ente pubblico per svolgere le proprie funzioni si avvale della struttura e del personale degli uffici di un'altra Amministrazione, nel caso in cui sussista una esigenza di tipo organizzativo, valutata anche in funzione della specificità dei mezzi e della professionalità tecnica richiesta al personale deputato ad operare nelle singole fattispecie;

- nel caso di specie, come peraltro già previsto dall'articolo 5, comma 9) lettera ii) del D.M. 7 maggio 2009, il Ministero intende avvalersi delle proprie competenze per ottemperare alle previsioni di legge, così come sopra riportate servendosi del proprio organo territoriale



denominato Ispettorato Territoriale per la Liguria.

Tutto ciò premesso, fra le suddette Parti

**SI CONVIENE E SI STIPULA
IL SEGUENTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

Articolo 1 - Finalità

Le Parti intendono avviare, il presente accordo di collaborazione al fine di:

- cooperare nell'attuazione dei propri compiti istituzionali e delegati, nell'ambito della vigilanza e controllo dell'attività radiotelevisiva locale, in particolare nella fase di monitoraggio e registrazione delle trasmissioni radiotelevisive;

- valutare e realizzare interventi di potenziamento e miglioramento funzionale dei sistemi di monitoraggio e registrazione, in riferimento al previsto incremento delle attività del Co.Re.Com. in questo settore successivamente all'attivazione delle deleghe da parte dell'Autorità;

- approfondire e valutare la possibilità di integrare le risorse informative in possesso dei due organismi, con particolare riferimento ai dati relativi ad impianti radioelettrici presenti sul territorio ligure;

Articolo 2 - Oggetto

Le iniziative e le attività nel rispetto della normativa vigente riguardano:

a) la pianificazione ed esecuzione di campagne di monitoraggio e/o acquisizione delle trasmissioni delle emittenti radiotelevisive locali tramite l'utilizzo degli strumenti e tecnologie informatiche, telematiche e di telecomunicazioni messe a disposizione dall'Ispettorato;

b) l'effettuazione di sopralluoghi congiunti presso le emittenti radiotelevisive locali al fine di acquisire le registrazioni effettuate obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 20 comma 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

c) la valutazione e stesura congiunta di un piano di potenziamento e/o miglioramento funzionale della rete di monitoraggio e registrazione;

d) lo studio congiunto di un piano di integrazione delle basi di dati relative agli impianti radioelettrici presenti sul territorio ligure, con particolare riferimento all'emittenza radio TV e alla telefonia mobile;

e) la pubblicizzazione, attraverso l'organizzazione di idonee iniziative di comunicazione, dell'attività congiunta di vigilanza e controllo, allo scopo di evidenziarne gli aspetti relativi alla riduzione della spesa pubblica, nonché le finalità sociali e di promozione democratica;

Eventuali altri ambiti di cooperazione potranno essere successivamente



individuati nell'ambito del presente atto di collaborazione;
Le iniziative e le attività di cui sopra e le relative modalità di attuazione verranno concordate organizzativamente tra le Parti;

Articolo 3 - Durata e Recesso.

Il presente accordo di collaborazione ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere prorogato prima della sua scadenza, per un uguale periodo.

Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo consensualmente.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R.

Il recesso ha effetto decorsi 6 (sei) mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di accordo già eseguito.

In caso di mancata proroga al termine del quinquennio oppure in caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le parti concordano fin da ora, comunque, di portare a conclusione l'attività già individuata, salvo quanto eventualmente diversamente disposto dagli stessi.

Articolo 4 - Modalità operative

Le Parti concordano le modalità sulla base degli indirizzi che si rendono necessari e che, in sede di prima applicazione, sono fissati entro 60 giorni dalla data di stipulazione del presente accordo.

Per l'esecuzione ed il monitoraggio delle attività, oggetto del presente accordo e a livello organizzativo concordate, ciascuna parte nomina due referenti che costituiscono il Gruppo operativo e di coordinamento.

In prima nomina vengono individuati per il Co.Re.Com.:

- Roberto Rodolfo De Lorenzi
- Giovanni Fianacca

e per l'Ispettorato:

- Mario Fabiani
- Rinaldo Montarsolo

eventuali variazioni dovranno essere comunicate alla controparte con lettera raccomandata.

I referenti hanno il compito generale di:

- a) individuare le iniziative ed i progetti da realizzare in forma cooperativa;
- b) sottoporre i progetti e le iniziative di cui sopra all'approvazione dei rispettivi organi competenti;
- c) monitorare le fasi di attuazione;



- d) valutare eventuali costi/oneri a carico delle Parti; ed in particolare di valutare:
- gli obiettivi da raggiungere in coerenza con i contenuti del presente accordo;
 - le attività da svolgere, la relativa ripartizione di responsabilità tra le parti nonché i tempi di esecuzione;
 - i rispettivi vincoli organizzativi e tecnici.

Articolo 5 - Oneri

Il presente accordo di collaborazione non comporta oneri economici o finanziari per le Parti.

Eventuali oneri/costi aggiuntivi potranno essere proposti dal Gruppo operativo e di coordinamento, valutati dalle Parti e sottoposti ad approvazione da parte dei rispettivi organi decisionali (Direzioni/Co.Re.Com.) con le procedure previste dalla vigente normativa.

Articolo 6 - Pubblicità

E' prevista la possibilità di pubblicizzare congiuntamente le cooperazioni che verranno effettuate con opportune forme di divulgazione.

Qualora una delle parti anche durante lo svolgimento di una ricerca, si faccia promotore di e/o partecipi a esposizioni e congressi, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e fare uso, sempre e soltanto ad uso scientifico, dei risultati della ricerca, sarà tenuto ad informare preventivamente l'altro contraente e comunque a citare la convenzione nel cui ambito è stata svolta la ricerca.

Alla conclusione del programma le due Parti si impegnano a divulgare nei modi opportunamente concordati (quali pubblicazioni, convegni, ecc.) le risultanze delle finalità della presente convenzione.

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che elettronico, relative all'espletamento di attività riconducibili al presente accordo in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

Articolo 8 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo, anche approvando eventuali modifiche e/o integrazioni che si ritenessero necessarie per una maggiore efficacia dello stesso.



Articolo 9 - Norme finali e registrazione


Il presente accordo di collaborazione viene redatto in due esemplari ed è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso e a spese della Parte che ne chiederà la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Genova, 29 settembre 2010

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Avv. Matteo Piccoli



**Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento per le comunicazioni
Ispettorato Territoriale Liguria**

Ing. Michelangelo Nicolosi

